

r.g. 3/2018

TRIBUNALE DI Napoli Nord**III Sezione Civile**

Il giudice dott.ssa Satta Cristiana, nel procedimento iscritto al r.g. n. 3/2018, esaminato il piano come modificato in data 7.3.2019, osserva quanto segue

Fatto e diritto

I ricorrenti dichiarano di avere una esposizione debitoria alla data del 1.6.2019, pari ad Euro 166.755,58 come di seguito indicata:

| CREDITORI | Importo | Decorrenza | Debito residuo |
|---|------------|------------|-------------------|
| Mutuo Ing Direct * Avitabile-Scuotto | 100.000,00 | 14/02/2008 | 74.488,72 |
| Marte SPV SRL ex AgosDucato Spa ** Avitabile-Scuotto | 55.299,91 | 05/2011 | 48.630,02 |
| PP Compass Spa *** Avitabile-Scuotto | 23.998,04 | 18/06/2013 | 12.774,70 |
| Marte SPV ex Revolving AgosDucato Spa (Avitabile) | 7.179,35 | | 7.640,26 |
| Revolving Unicredit Spa Avitabile | 2.412,74 | | 2.412,74 |
| Revolving Barclay Bank Plc Avitabile (oggi Banca Ifis Spa) | 5.695,53 | | 5.695,53 |
| Revolving Findomestic Banca Spa Scuotto Elisabetta | 5.882,55 | | 5.882,55 |
| Finitalia Spa Avitabile Maurizio | 1.751,06 | | 1.751,06 |
| Soccombenza sentenza N. Avitabile-Scuotto | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| Fido di conto Avitabile-Scuotto | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTALE | | | 166.775,58 |

Gli istanti sono proprietari in ragione di ½ ciascuno del seguente immobile sito in Villaricca alla via Bologna n. 38 identificato al catasto fabbricati fg. 5 par. 496 sub. 74 cat. A/3 cl. 1 vani 5, il cui valore - come da perizia in atti - è pari ad euro 77.840,00, nonché di un'autovettura modello opel Meriva TG. CW269 HL, anno



2005 del valore di euro 2.300,00 e di un'autovettura modello fiat 600 tg. DW064LP, anno 2009, del valore commerciale di euro 1.110,00.

Il sig. Avitabile percepisce un reddito da lavoro che nel mese di dicembre 2018 è stato pari ad euro 1683,26, al lordo delle trattenute, la signora Scuotto percepisce un reddito che nel mese di novembre 2018 è stato pari ad euro 1076,52 al lordo delle trattenute.

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da due figli a carico.

L'organismo di composizione della crisi, sulla base della documentazione fornita dal debitore ha confermato l'ammontare delle spese medie mensili come indicato dagli istanti.

I ricorrenti hanno proposto di ristrutturare il proprio debito offrendo il pagamento integrale dei creditori prededucibili, del creditore privilegiato immobiliare e degli altri creditori chirografari al 40%.

Quanto al credito privilegiato immobiliare della MPS s.p.a., ne è previsto il pagamento in misura integrale e notevolmente superiore al valore dell'immobile, considerato che il valore di stima del bene è indicato in euro 77.840,00, che tuttavia deve esser ridotto quantomeno di 1/4 con un ribasso del 25% dal valore di stima (pari al prezzo minimo che può essere offerto) che porterebbe ad un importo di euro 58.380,00 che si potrebbero ridurre ad euro 43.785,00 nel caso di mancata aggiudicazione al primo tentativo (considerato che è prassi che le vendite giudiziali immobiliari non si concludano mai in sede di primo tentativo).

Il pagamento dei debiti è previsto mediante versamento di n. 164 rate con gli importi come indicati a pagg. 18 e 19 della proposta come modificata e depositata il 27.6.2019.

L'organismo di composizione della crisi ha attestato, negli atti redatti ex art 9 legge 3 del 27-1-2012, che le cause dell'indebitamento sono state conseguenti ad un significativo aumento delle spese per il sostentamento del nucleo familiare in ragione della malattia della figlia Francesca, in uno con la diminuzione dei redditi conseguenti alla perdita di lavoro della signora Scuotto.



Ha evidenziato come non vi sia stato alcun ricorso al credito effettuato con la prospettiva di non poter adempiere. Ha precisato che il piano, come proposto, è conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria considerato che l'alienazione del bene appartenenti ai ricorrenti consentirebbe un soddisfacimento dei creditori comunque parziale ed inferiore a quanto offerto nel piano (cfr. relazione particolareggiata in atti)

Il giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis 1. 3/2012 " che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ".

Dall'analisi compiuta emerge che l'attuale indebitamento è connesso all'aumento delle spese familiari conseguenti alle esigenze della figlia minore Francesca affetta da emipertrofia e disimmetria agli arti inferiori (cfr. documentazione medica in atti) ed alla perdita del lavoro da parte della signora Scuotto. Sul punto giova evidenziare – come chiarito dalla signora Scuotto in sede di udienza- che benchè il contratto fosse formalmente a tempo determinato, lei lavorava da svariati anni nel medesimo luogo e con le medesime mansioni con contratti a tempo determinato con diverse società che operavano nel medesimo luogo, da ciò la legittima aspettativa di rinnovo e la ragione per la quale nello stipulare i finanziamenti la Scuotto ha ragionevolmente fatto affidamento anche sul proprio reddito ipotizzando un rinnovo anche nell'anno 2013. Ciò già di per sé porta ad escludere un ricorso al credito colpevole e non proporzionato. Come descritto anche dall'OCC i coniugi per far fronte alla pur numerosa debitoria utilizzavano carte revolving con cui si auto – finanziavano, circostanza che porta ad escludere che gli stessi abbiano contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, in quanto il finanziamento “differito” attraverso le carte revolving consentiva di far fronte a tutti gli impegni, fin quando non sono sopraggiunti gli imprevisti sopra evidenziati.



A ciò si aggiunga il rilievo che tutti i finanziamenti sono stati assunti con enti creditizi sui quali grava il dovere di controllo del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, soprattutto in ragione del fatto che tutte le esposizioni debitorie erano regolarmente segnalate in CRIF.

Da ciò consegue che i ricorrenti non hanno mai assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

L'indebitamento, pertanto, alla luce dei rilievi effettuati non può in alcun modo esser qualificato come colpevole e porta ad escludere un atteggiamento poco oculato dei debitori.

Sussiste pertanto il requisito della meritevolezza prevista dalla legge.

Non possono pertanto condividersi i rilievi critici sollevati dal creditore Compass s.p.a con riguardo all'assenza di meritevolezza.

Quanto alla durata del piano, contestata dalla ING BANK, rispetto all'alternativa liquidatoria, si osserva come il piano deve ritenersi più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto – pur prevedendo una durata di quasi 14 anni – tuttavia consente al creditore privilegiato l'integrale soddisfacimento del debito che, per contro, nell'alternativa liquidatoria è ragionevole presumere che possa esser soddisfatto in misura non superiore al 50% avendo riguardo ai ribassi conseguenti ai tentativi di vendita ed alle spese ingenti del processo esecutivo.

A ciò si aggiunga, quale ulteriore dato, la circostanza che il patrimonio degli istanti è rappresentato dal solo immobile e da due veicoli il cui valore nella migliore delle ipotesi considerate dai listini usato è pari ad appena euro 3.400,00. Anche tali dati vanno valorizzati nell'effettuare le comparazioni necessarie tra durata del piano e compromissione delle esigenze dei creditori, con la conseguenza che anche questi dati orientano verso una congruità della durata del piano per come presentata, non rappresentando un'eccessiva compromissione delle ragioni creditorie alla luce delle componenti del patrimonio del debitore e risultando il piano sicuramente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.



Non osta al piano come formulato, la circostanza che il finanziamento Compass s.p.a. sia stato oggetto di assegnazione presso terzi a seguito di procedura esecutiva. Si tratta infatti di un'assegnazione che concerne il quinto dello stipendio. La compass s.p.a. sulla base di tale assegnazione contesta la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Rileva sul punto il giudicante come ai sensi degli artt. 12 e 12 bis legge n. 3/2012, in caso di contestazione della convenienza dell'accordo o del piano, il giudice può omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Orbene, in forza dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge citata "non sono compresi nella liquidazione ... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice".

Il credito da stipendio (come anche da pensione e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il credito della Compass s.p.a. a seguito dell'assegnazione nella procedura esecutiva, non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria *de qua*; il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di procedura esecutiva.

Deve, dunque, rigettarsi anche tale censura.

Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore predisposto dai signori Avitabile Maurizio e Scuotto Elisabetta come modificato in corso di causa.

L'organismo di composizione della crisi deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore predisposto da Avitabile Maurizio e Scuotto Elisabetta;



- dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.
- dispone che il presente decreto sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito del tribunale di Napoli Nord.

Aversa, 8.10.2019

Il giudice

Dott.ssa Cristiana Satta

